

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
CAPITOLATO TECNICO ALL RISKS PROPERTY
ATTIVITÀ DI DEMILITARIZZAZIONE (B)

DEFINIZIONI

DEFINIZIONI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Broker: la Ital Brokers S.p.A. quale mandataria incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Compagnia nonché dalle Coassicuratrici;

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e/o di altri e paga il premio;

Danno liquidabile: il danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo;

Franchigia: la somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile;

Indennizzo: la somma che la Società è tenuta a corrispondere all'assicurato in caso di sinistro;

Polizza: il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione;

Premio: la somma in denaro dovuta dal contraente alla Società;

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

Scoperto: la percentuale dell'importo del danno liquidabile che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società: l'impresa assicuratrice;

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE "ALL RISKS"

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Cose particolari: disegni, modelli, cliché, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili; registri, stampati, archivi, documenti, pellicole, film e microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, nastri e supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo.

Esploidenti: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Fabbricati: tutte le costruzioni edili di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione o riparazione, compresi fissi ed infissi, serramenti e relativi cristalli, opere di fondazione od interrato e tutte le parti ed opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati. Si intendono comprese tutte le pertinenze quali strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, nonché quanto definito in precedenza relativo a quote spettanti di parti comuni;

Incendio

combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Infiammabili: sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35°C) non classificabili materiali esplosivi che rispondono alle seguenti caratteristiche:

Tipo A

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Tipo B

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21°C e inferiore a 55°C.

Tipo C

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C e inferiore a 100°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Inondazione e alluvione: fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Macchinario: macchine, impianti, compresi i basamenti e tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale completamento; elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi industriali anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere; attrezzi, utensili, ricambi; sistemi di trasmissione, condutture, tubazioni, cisterne, silos, serbatoi, e vasche, impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazione telefonica, riscaldamento e condizionamento, impianti elettrici, idrici, igienici, tecnici, di processo e simili, di estinzione e di allarme; impianti e macchine per sollevamento, trasporto, peso e misura, attrezzature; mezzi di locomozione, traino e trasporto non iscritti al P.R.A..

Insegne, antenne, mobilio, arredi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere, opere di abbellimento ed utilità, dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza ad uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, abitazioni, depositi, magazzini e quant'altro di simile relativo alla gestione e conduzione dell'azienda compresi metalli e pietre preziose ad uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione, effetti personali dei dipendenti e degli amministratori e quant'altro non rientri nelle definizioni di Fabbricati, Merci, Cose particolari, Valori ed Esplosivi, fermo in ogni caso quanto stabilito dall'Art. "Beni esclusi". Il tutto ovunque nell'ambito dell'azienda assicurata, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto.

Merci: materie prime, semilavorati e prodotti finiti; materiali e sostanze occorrenti per lo svolgimento dell'attività, scorte e materiali di consumo, lubrificanti, combustibili, scarti e i ritagli di lavorazione, imballaggi e materiale in genere da imballo, sostanze e prodotti infiammabili, esclusi "esplosivi".

Il tutto ovunque nell'ambito dell'azienda assicurata, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto.

Oggetti d'arte: i quadri, i dipinti, gli affreschi, i mosaici, i tappeti, gli arazzi, le statue, i mobili d'antiquariato.

Partita: insieme delle cose assicurate con una unica somma assicurata.

Preziosi: gli oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, le pietre preziose e perle naturali e di coltura; il tutto anche se costituente macchine od attrezzi o loro parti.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Terremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Terrorismo: Per “Atto di terrorismo” si intende qualsiasi atto, ivi compreso l’uso della forza o della violenza e/o minaccia da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

Valori: monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

L'Agenzia Industrie Difesa espleta l'attività civile, amministrativa, manifatturiera e della demilitarizzazione presso i seguenti siti:

1. Fontana Liri (FR)
2. Baiano di Spoleto (PG)
3. Noceto (PR)
4. Balconcello (PR)
5. Capua (Ce)

Le attività svolte presso i siti sono, a titolo esemplificativo ma non limitativo:

- produzione, lavorazione, stoccaggio ed utilizzo di esplosivi,
- lavorazione di munizionamento ed eventuale distruzione,
- confezionamento di munizioni prodotte da terzi,
- produzione di semilavorati metallici per il munizionamento

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI

Il complesso dei fabbricati presso i quali viene svolta l'attività indicata in polizza è costruito prevalentemente in materiali incombustibili. Non si esclude tuttavia l'eventuale esistenza di qualche fabbricato costruito e coperto in tutto o in parte con materiali combustibili.

I processi di lavorazione, la forza motrice, l'esistenza di infiammabili, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi ausiliari, sussidiari e complementari sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare, o che l'assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare. L'assicurazione è perciò operativa per i completi cicli di lavorazione, nulla escluso.

Si intendono altresì compresi nell'assicurazione i depositi, gli uffici, i servizi, la mensa, le abitazioni che si trovino nell'ambito del singolo stabilimento.

Presso ogni stabilimento è presente un'area di rifornimento ad uso proprio con capacità di stoccaggio non superiore a 40.000 litri di carburante.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Macchinario, Attrezzature e Arredamento".

DECORRENZA

ORE 24.00 DEL 31.12.2018

SCADENZA

ORE 24.00 DEL 31.12.2020

UBICAZIONI E SOMME ASSICURATE (IN EURO):

	Fabbricati	Arredamenti, attrezzature e macchinari	Merci fisse	Totale	Ricorso Terzi
Fontana Liri	42.547.514,69	46.073.438,22	1.699.205,00	90.320.157,91	5.000.000,00
Baiano di Spoleto	26.606.460,46	37.718.728,81	5.515.768,52	69.840.957,79	
Noceto	30.653.457,92	31.164.824,99	800.000,00	62.618.282,91	
Balconcello	12.940.000,00	2.810.000,00	500.000,00	16.250.000,00	
Capua	20.771.250,00	1.349.838,00	2.637.121,00	24.758.209,00	
TOTALE	133.518.683,07	119.116.830,02	11.152.094,52	263.787.607,61	

CALCOLO DEL PREMIO ANNUO DI POLIZZA (IN EURO):

Partita	Somma assicurata	Tasso lordo Promille	Premio annuo lordo
Fabbricati	133.518.683,07	/	/
Arredamenti, attrezzature e macchinari	119.116.830,02	/	/
Merci fisse	11.152.094,52	/	/
Ricorso terzi	5.000.000,00	/	/
TOTALE			/

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

art. 1 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. Il premio o la rata di premio devono essere pagati al Broker, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società.

La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro le ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza prevista per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, secondo quanto previsto dall'art.1901 C.C.

art. 2 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

La durata della polizza è stabilita in anni due a decorrere dalle ore 24.00 del giorno 31/12/2018 alle ore 24.00 del 31/12/2020 e cesserà automaticamente la propria operatività alla scadenza senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti. E' pertanto espressamente escluso il tacito rinnovo.

E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà per il Contraente, esclusivamente in caso di mancato rinnovo della Concessione da parte del Ministero della Difesa o di variazioni normative che rendano incompatibile il presente contratto con le stesse, di recedere dal contratto al termine di ogni annualità, mediante l'invio di lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

Alla scadenza del biennio, il Contraente, ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, potrà richiedere il rinnovo del contratto, alle medesime condizioni contrattuali e tariffarie, per la durata di un'ulteriore annualità, previo invio di richiesta scritta all'Assicuratore.

Inoltre, alla scadenza del biennio, o dell'ulteriore annualità di rinnovo, è facoltà del Contraente, ai sensi del comma 11 dell'Art. 106 del D.Lgs 50/2016, richiedere la proroga del presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali e tariffarie, per il tempo necessario al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova polizza e, comunque, per un massimo 180 giorni, previo invio di richiesta scritta all'Assicuratore.

art. 3 Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Le dichiarazioni inesatte od incomplete non comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione dell'assicurazione unicamente nel caso in cui siano avvenute senza dolo o colpa grave.

In tal caso la Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente all'eventuale maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note.

art. 4 Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di

fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

art. 5 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art.1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

art. 6 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni al contratto devono essere provate per iscritto.

art. 7 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto.

L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli artt.1910 e 1913 C.C. ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso da tale conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

art. 8 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

art. 9 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

art. 10 Foro competente

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi della normativa vigente, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

art. 11 Delimitazione territoriale

L'assicurazione è operante entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

art. 12 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

- a) La Compagnia è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- b) Nel caso in cui la Compagnia, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente.
- c) Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Compagnia e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Compagnia s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Compagnia sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Compagnia derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

art. 13 Gestione della polizza

L'Ente Contraente dichiara di avere affidato la gestione del contratto alla Ital Brokers, in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i..

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente stesso. Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi fatto per il tramite del Broker sopra designato è liberatorio per il Contraente.

La Compagnia riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico.

Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso della validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Compagnia il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo per l'eventuale periodo poliennale residuo.

Parimenti, il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Compagnia spetterà al Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell'appalto, senza che la Compagnia od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna.

art. 14 Tutela della Privacy

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si informa che dei dati in possesso della Amministrazione non verrà fatto trattamento diverso da quello previsto per le finalità istituzionali e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche.

Rimane depositato agli atti di questa Amministrazione il modulo relativo all'informativa a persone fisiche/giuridiche per i fornitori ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 sottoscritto per presa visione dalla Compagnia.

art. 15 Coassicurazione e delega

Ciascuna delle Compagnie indicate è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

Fermo restando quanto espresso nei punti che precedono, in caso di aggiudicazione ai sottoscrittori Lloyd's quest'ultimi dovranno indicare, come Referente del Servizio, il loro corrispondente/coverholder gestore e responsabile delle comunicazioni relative al contratto sottoscritto da e per verso i Lloyd's stessi.

Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Lloyd's;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dalla Società.

Si precisa inoltre che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's è autorizzato ad incassare i premi ed i Lloyd's di Londra riconosceranno l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art. 1901 c.c., del pagamento così effettuato.

art. 16 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Compagnia alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

art. 17 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate per iscritto per il tramite dell'Intermediario al quale è stato conferito incarico per la gestione della polizza.

art. 18 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una sola delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizioni di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "ALL RISKS"

art. 19 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate - anche se di proprietà di terzi- nell'ambito della o delle ubicazioni dichiarate in polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata, **salvo quanto stabilito dagli Artt. "Esclusioni" e "Delimitazioni e detrazioni"**.

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

La Società indennizza altresì:

- i danni materiali e diretti causati al macchinario assicurato, da un evento indennizzabile a termini di polizza, posto in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza;
- i danni materiali e diretti causati alle merci assicurate, da un evento indennizzabile a termini di polizza, poste in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza;
- le spese necessariamente sostenute per demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residuati del sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare, comprese quelle di montaggio e smontaggio, le cose mobili assicurate non danneggiate o parzialmente danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno, indennizzabile a termini di polizza, per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto;
- le spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorario di progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

art. 20 Esclusioni

- a) Sono esclusi i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di:
- a.1) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 - a.2) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - a.3) maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
 - a.4) eruzioni vulcaniche;
 - a.5) bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
 - a.6) trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'area di pertinenza aziendale;
- a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi; causati da o dovuti a:
- a.7) dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;

- a.8) inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo; contaminazione da sostanze radioattive;
 - a.9) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione di "fabbricati" e "macchinario";
 - a.10) perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
 - a.11) solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione in genere;
- subiti dalle "merci" e causati da o dovuti a:
- a.12) mancata od anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e climatizzazione in genere; mancata od anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle "merci"; mancato od anormale mantenimento dell'atmosfera controllata; fuoriuscita del fluido frigorifero.
- b) Sono esclusi i danni di:
- b.1) furto, rapina, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, appropriazione indebita; infedeltà e atto fraudolento del Contraente o dell'Assicurato, dei dipendenti degli stessi e di persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - b.2) umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere, microrganismi; perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione;
 - b.3) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;
- causati da o dovuti a:
- b.4) montaggio, smontaggio, manutenzione di "macchinario", costruzione, demolizione, manutenzione di "fabbricati";
 - b.5) errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione di "fabbricati" e "macchinario";
 - b.6) errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, di impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, peso, deperimento, gusto o colore delle "merci"; vizio di prodotto; anormale od improprio stoccaggio e/o conservazione delle "merci";
 - b.7) difetti noti all'Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma b) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.
- c) Sono esclusi i danni, salvo che non siano determinati da eventi non altrimenti esclusi, che abbiano colpito le cose assicurate, causati da o dovuti a:
- c.1) crolli, assestamenti, cedimenti, incrinature, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di "macchinario" e/o di "fabbricati";
 - c.2) interruzione o alterazione di reazioni termiche e/o chimiche e di processi di lavorazione;
 - c.3) logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, erosione, arrugginimento, deperimento; mescolamento di "merci" tra loro e/o con cose o altre sostanze;
 - c.4) sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua;

- c.5) fuoriuscita di materiale fuso da forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione in genere;
- c.6) guasti meccanici e/o anormale od improprio funzionamento del “macchinario”; rotture accidentali del “macchinario” che non provochino un danno per fuoriuscita del fluido in esso condotto o contenuto;

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma c) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

- d) Sono esclusi i danni, salvo che non siano determinati da eventi non altrimenti esclusi:
 - d.1) a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d’esercizio;
 - d.2) causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d’esercizio;
- nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma d) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

art. 21 Beni esclusi

Sono esclusi dall’assicurazione:

- a) “preziosi” se non per uso industriale;
- b) “oggetti d’arte” di valore singolo superiore a Euro 5.000,00;
- c) collezioni e raccolte in genere di valore superiore a Euro 5.000,00;
- d) “fabbricati” e “macchinario”, in godimento dell’Assicurato, rientranti in contratti di “leasing” qualora siano già coperti da apposita assicurazione;
- e) boschi, alberi, coltivazioni, raccolti, animali in genere;
- f) il valore del terreno, i costi di livellamento, scavo, sterro e riempimento di terreno;
- g) “merci” caricate su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con specifica polizza;
- h) aeromobili e natanti;
- i) veicoli a motore iscritti al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
- j) acqua, terra, suolo;
- k) off-shore; impianti off-shore di trivellazione e/o produzione;
- l) linee di distribuzione e trasmissione aeree al di fuori delle ubicazioni del Contraente o dell’Assicurato;
- m) elaboratori e macchine elettroniche già assicurati con specifica polizza “elettronica”.

art. 22 Delimitazioni e detrazioni

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro e per **qualsiasi tipo di danno**, della franchigia assoluta indicata all’art. “Franchigie – scoperti principali”, salvo quanto diversamente di seguito precisato.

1. Relativamente ai danni alle “**cose particolari**”, che si intendono assicurate con la presente polizza, la Società indennizza il solo costo di riparazione o di rimpiazzo ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose stesse, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

L’indennizzo verrà corrisposto dalla Società, solamente dopo che le cose distrutte o danneggiate siano state riparate o ricostruite e fino alla concorrenza dell’importo, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, indicato all’Art. “Limiti di indennizzo principali”, senza l’applicazione del disposto di cui agli Artt. “Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale ” e 1907 del Codice Civile e fermo il disposto di cui all’Art. “Limite dell’indennizzo”. Detto indennizzo sarà limitato ai soli costi effettivamente sostenuti entro dodici mesi dalla data del sinistro.

2. I “**valori**” si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, dell’importo indicato all’Art. “Limiti di indennizzo principali”, senza l’applicazione del disposto di cui agli Artt. “Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale ” e 1907 del Codice Civile e fermo il disposto di cui all’Art. “Limite dell’indennizzo”.
3. Relativamente al “**macchinario**” assicurato si prende atto che può trovarsi anche in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza, ma comunque entro i confini dello Stato italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell’Assicurato e lo stesso si intende assicurato alle condizioni tutte di polizza, esclusi i danni di sovraccarico da neve, di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, di guasti meccanici (*se assicurati*), di furto e rapina (*se assicurati*) e quelli verificatisi in occasione di terremoto, inondazione ed alluvione.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore dell’importo indicato all’Art. “Limiti di indennizzo principali”
4. Relativamente alle “**merci**” assicurate si prende atto che possono trovarsi anche in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza, ma comunque entro i confini dello Stato italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell’Assicurato e le stesse si intendono assicurate alle condizioni tutte di polizza, esclusi i danni di sovraccarico da neve, di furto e rapina (*se assicurati*) e quelli verificatisi in occasione di terremoto, inondazione ed alluvione.
In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore dell’importo indicato all’Art. “Limiti di indennizzo principali”.
5. Relativamente alle spese necessariamente sostenute per **demolire, smaltire, sgomberare** e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza - esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni - le stesse sono risarcite dalla Società senza l’applicazione del disposto di cui agli Artt. “Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale ” e 1907 del Codice Civile, con il limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, dell’importo indicato all’Art. “Limiti di indennizzo principali” fermo quanto stabilito dall’Art. “Limite dell’indennizzo”.
6. Relativamente alle spese sostenute per **rimuovere, trasportare e ricollocare** - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del macchinario danneggiato, senza l’applicazione del disposto di cui agli Artt. “Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale” e 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, dell’importo indicato all’Art. “Limiti di indennizzo principali” fermo quanto stabilito dall’Art. “Limite dell’indennizzo”.
7. Relativamente alle spese necessariamente sostenute per **la ricerca e la riparazione di rotture** di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti, senza l’applicazione del disposto di cui agli Artt. “Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale ” e 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, dell’importo indicato all’Art. “Limiti di indennizzo principali” fermo quanto stabilito dall’Art. “Limite dell’indennizzo”.

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, previa detrazione della franchigia indicata all’Art. “Franchigie – Scoperti principali”.

8. Relativamente alle spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per **onorario di progettisti e consulenti**, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria, senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" e 1907 del Codice Civile, con il limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato all'Art. "Limiti di indennizzo principali" e fermo quanto stabilito dall'Art. "Limite massimo dell'indennizzo".
9. Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve**, sono esclusi quelli subiti da:
- "macchinario" non fisso per uso e destinazione se posto all'aperto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre in fibrocemento od altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica, ai soli effetti della grandine; salvo quanto disposto al punto 10 del presente Articolo;
 - fabbricati in costruzione o aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se temporaneamente per qualsiasi motivo, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche, e quanto in essi contenuto;
 - "merci", anche se caricate su automezzi, riposte in container, poste all'aperto.

Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in polizza, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da pioggia, la Società non indennizzerà i danni:

- causati da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- causati da traboccamento o rigurgito di fognature;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 12 dal pavimento;
- alle cose poste all'aperto o sotto semplici tettoie aperte da uno o più lati.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, importo maggiore a quello indicato all'Art. "Limiti di indennizzo principali".

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, previa detrazione dello scoperto indicato all'Art. "Franchigie – Scoperti principali".

La Società non risponde dei danni causati da sovraccarico da neve, salvo quanto disposto al punto 11 del presente Articolo.

10. Relativamente ai danni causati da **grandine**, la Società risponde di quelli a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di fibrocemento, od altri conglomerati artificiali e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati;

Sono comunque escluse, ancorché indennizzabili a termini di polizza, le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla discarica i residui del sinistro.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata all'Art. "Limiti di indennizzo principali".

Il pagamento dell'indennizzo, sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata all'Art. "Franchigie – Scoperti principali".

11. Relativamente ai danni di **sovraccarico da neve** la Società indennizza tali danni solo se i fabbricati, i serbatoi od i silos sono conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, importo maggiore di quello indicato all'Art. "Limiti di indennizzo principali".

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, previa detrazione dello scoperto indicato all'Art. "Franchigie – Scoperti principali".

12. Relativamente ai danni materiali e diretti alle cose assicurate avvenuti in corso di o a seguito di **occupazione non militare** della/e ubicazione/i assicurata/e, gli stessi sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo se causati da incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.

In nessun caso la società indennizzerà le distruzioni, i guasti o i danneggiamenti che non derivino da incendio esplosione e scoppio, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, importo maggiore di quello indicato all'Art. "Limiti di indennizzo principali".

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, previa detrazione dello scoperto indicato all'Art. "Franchigie – Scoperti principali".

13. Relativamente ai danni materiali e diretti alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di o in occasione di **tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi** esclusi quelli di terrorismo, la Società indennizza tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione indicato all'Art. "Limiti di indennizzo principali". Sono in ogni caso esclusi i danni causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico, nonché i danni di furto e rapina e i danni causati da interruzione di processi di lavorazione, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, alterazione di prodotti, errore od omissione di controlli o manovre.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, previa detrazione dello scoperto indicato all'Art. "Franchigie – Scoperti principali".

14. Relativamente ai danni materiali e diretti alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di atti di **terrorismo**, la Società indennizza tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione dell'importo indicato all'Art. "Limiti di indennizzo principali".

Sono in ogni caso esclusi i danni causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico, nonché i danni di furto e rapina e i danni causati da interruzione di processi di lavorazione, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, alterazione di prodotti, errore od omissione di controlli o manovre.

Si intendono, inoltre, escluse:

- Le perdite, i danni, i costi o le spese direttamente o indirettamente causati da un'interruzione di un servizio, quali, a titolo esemplificativo: elettricità, gas, acqua, comunicazioni;
- le perdite, i danni, i costi o le spese direttamente o indirettamente causati da contaminazioni chimiche o biologiche.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, previa detrazione dello scoperto indicato all'Art. "Franchigie – Scoperti principali".

Relativamente alla copertura dei danni causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, di cui ai precedenti punti la Società ed il Contraente hanno facoltà, in un qualsiasi momento, di recedere dalle garanzie tutte oggetto delle presenti delimitazioni con preavviso di 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi mediante lettera raccomandata.

Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla riduzione di premio calcolata sulla base del tasso imponibile pari a:

○ __, __ % per la garanzia **Terrorismo**

○ __, __‰ per la garanzia tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici o dolosi

e rimborserà la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Nel caso in cui sia il Contraente ad esercitare tale facoltà, la Società provvederà a ridurre il premio sulla base del tasso imponibile sopra indicato a decorrere dalla scadenza del premio successiva alla comunicazione suddetta.

15. Relativamente ai danni di correnti, scariche od altri **fenomeni elettrici** indennizzabili a termini di polizza, sono esclusi quelli:
- a) causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione;
 - b) verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
 - c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore;
 - d) verificatisi quando il "macchinario" assicurato non sia protetto contro le sovratensioni con sistemi di protezione indicati dalle case costruttrici.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata all'Art. "Limiti di indennizzo principali" senza l'applicazione del disposto di cui agli artt. "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" e 1907 del Codice Civile, fermo quanto stabilito dall'Art. "Limite massimi dell'indennizzo".

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, previa detrazione dello scoperto indicato all'Art. "Franchigie – Scoperti principali".

16. Relativamente ai danni da **gelo**, indennizzabili a termini di polizza, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata all'Art. "Limiti di indennizzo principali"

17. Relativamente ai danni indennizzabili a termini di polizza, di **allagamento da acqua od altri fluidi provocato da rottura accidentale** di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione o da intasamento di gronde e pluviali, sono comunque esclusi quelli subiti dalle "merci" assicurate la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata all'Art. "Limiti di indennizzo principali"

18. Relativamente ai danni indennizzabili a termini di polizza, di **allagamento da acqua od altri fluidi non provocato da rottura accidentale** di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione o da intasamento di gronde e pluviali, sono comunque esclusi quelli:

- a) a "merci" assicurate la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento;
- b) a cose poste in locali interrati o seminterrati;
- c) a cose mobili poste all'aperto;
- d) verificatisi in occasione di inondazione e alluvione.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata all'Art. "Limiti di indennizzo principali"

Il pagamento dell'indennizzo, sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto indicato all'Art. "Franchigie – Scoperti principali".

19. Relativamente ai danni subiti dalle cose assicurate, in occasione di **inondazione e alluvione** sono esclusi quelli a:

- a) “merci” assicurate la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento;
- b) cose poste in locali interrati o seminterrati;
- c) cose mobili poste all’aperto.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, importo maggiore di quello indicato all’Art. “Limiti di indennizzo principali”

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, previa detrazione dello scoperto indicato all’Art. “Franchigie – Scoperti principali”.

20. Relativamente ai danni subiti dalle cose assicurate in occasione di **terremoto**, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento tellurico sono attribuite ad un unico fenomeno ed i relativi danni considerati singolo sinistro. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, importo maggiore di quello indicato all’Art. Limiti di indennizzo principali”

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, previa detrazione dello scoperto indicato all’Art. “Franchigie – Scoperti principali”.

21. Relativamente ai danni di **dispersione di liquidi**, indennizzabili a termini di polizza, sono esclusi quelli:

- a) causati da rottura accidentale di serbatoi o contenitori di capacità inferiore a 100 litri e delle relative valvole od organi di intercettazione;
- b) causati da gelo;
- c) causati da o dovuti a trasudamento, stillicidio, corrosione, usura;
- d) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggio, smontaggio prova o collaudo.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata all’Art. “Limiti di indennizzo principali”

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, previa detrazione della franchigia indicata all’Art. “Franchigie – Scoperti principali”.

22. Relativamente ai danni di **trasporto e/o movimentazione** delle cose assicurate e relative operazioni di carico e scarico, indennizzabili a termini di polizza, la Società indennizza tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, di dell’importo indicato all’Art. “Limiti di indennizzo principali”.

art. 23 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.

art. 24 Verifica dello stato delle cose assicurate

Alla Società è consentito verificare lo stato delle cose assicurate previo accordo con il Contraente e l’Assicurato in merito al tempo e alle modalità della verifica, potendosi avvalere della loro collaborazione.

art. 25 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 1914 Codice Civile;

- b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.

L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità competente del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno, ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita “merci” deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle “merci” danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.

art. 26 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.

art. 27 Procedura per la valutazione del danno

L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

art. 28 Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e

non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all' Art. "Obblighi in caso di sinistro";

- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. "Procedura per la valutazione del danno" comma b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai commi c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

art. 29 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. *Fabbricati* - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II. - *Macchinario, Attrezzature e Arredamento* - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- III. - *Merci* - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per i "fabbricati" (punto I) - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;

- per “macchinario, Attrezzature e Arredamento” e “merci” (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell’art. “Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale”.

art. 30 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte secondo le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 30%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito una o più partite soggette all’applicazione del disposto del primo comma del presente Articolo, qualora l’ammontare del danno accertato relativamente a dette partite (determinato secondo le stime di cui all’Articolo precedente, limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte al lordo di eventuali franchigie o scoperti), risulti uguale o inferiore a € 75.000,00, la Società indennizza tale danno, alle condizioni tutte di polizza, senza l’applicazione del primo comma del presente Articolo.

art. 31 Limite di indennizzo

Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

art. 32 Pagamento dell’indennizzo

L’Assicurato ha diritto di ottenere, a sua richiesta, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al **50%** dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno **€ 100.000,00**.

L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.

L’acconto non potrà comunque essere superiore a **€ 1.000.000,00**, qualunque sia l’ammontare stimato del danno.

Nel caso che l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere il pagamento del supplemento di indennità dovute in base allo stato di avanzamento lavori.

Tale pagamento verrà eseguito entro 30 giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l’avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, delle cose distrutte o danneggiate, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.

L’acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all’indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento.

L’Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l’anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 30 giorni dalla data di eccezione.

Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

CONDIZIONI SPECIALI

art. 33 Assicurazione con dichiarazione di valore

Convenzione senza valore a nuovo

1. Il Contraente dichiara che le somme assicurate alle partite Fabbricati, Macchinario, Arredamenti, Attrezzature e Merci rappresentano esclusivamente il valore della totalità delle partite assicurate corrispondente alla valutazione effettuata, con i criteri stabiliti dall'Art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", dalla società benevisa PRAXI S.p.A., della quale viene data copia dal Contraente alla Società Delegataria dell'ultima stima effettuata e dei successivi aggiornamenti con vincolo di riservatezza.

Gli elaborati di stima iniziali ed i successivi aggiornamenti debbono esporre, oltre all'elenco dettagliato delle cose oggetto di detta stima, i valori globali da assicurare per ciascuna delle sopra indicate partite.

2. Per espressa dichiarazione tra le Parti detta valutazione non è considerata "stima accettata" agli effetti dell' art. 1908 2° comma, del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza all'indennizzo del danno, relativamente alle partite sopra indicate e quindi limitatamente alle sole cose oggetto della stima, secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga, esplicitamente regolata dalla presente Convenzione, del disposto di cui agli Artt. "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" e 1907 del Codice Civile.
3. Il Contraente è tenuto ad inviare alla Società Delegataria, ovvero all'Agenzia cui è appoggiata la polizza, al termine di ciascun periodo di assicurazione, e quindi anche alla scadenza di polizza, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo Stimatore di cui al punto 1) della presente clausola.
4. Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite sopra indicate che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:
 - a) risultanti da rivalutazioni delle cose preesistenti, oggetto del rapporto di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
 - b) derivanti da introduzione di nuove cose ascrivibili alle sopra indicate partite;

purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, per ciascuna partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.

Qualora, invece, per una o più partite, prese ciascuna separatamente, le circostanze specificate ai punti a) et b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite stesse, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile in ragione della parte, determinata in base alle stime peritali, eccedente detta percentuale, ferma l'inapplicabilità, per le partite oggetto della presente Convenzione, di eventuali ulteriori deroghe al citato art. 1907 del Codice Civile.

Relativamente a dette partite, in conseguenza di quanto sopra, il limite massimo di indennizzo (Art. "Limite massimo dell'indennizzo") non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata in polizza maggiorata del 30%.

Ai soli fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:

- I. imputabili all'introduzione di cose che siano state separatamente assicurate con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, le stesse verranno conglobate nelle rispettive partite oggetto della presente Convenzione;
 - II. relative all'introduzione di cose non ascrivibili alle partite elencate al punto 1).
5. Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società Delegataria provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura del

- Contraente, come previsto al punto 3), che dovrà comprendere anche tutte le cose introdotte a nuovo.
6. Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente ai soli aumenti di cui al punto 4) lettere a) et b) nel limite complessivo percentuale garantito ai sensi della presente Convenzione, per il quale il Contraente è tenuto a corrispondere, partita per partita, un premio stabilito nella misura convenzionale del 50% di quello relativo all'intero periodo trascorso.
 7. La presente Convenzione ha durata pari a quella di polizza, ma è rescindibile da ciascuna delle Parti ad ogni scadenza annuale, mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata o telex almeno 30 giorni prima della citata scadenza.
 8. In caso di disdetta gli accordi e gli impegni stabiliti dalla presente Convenzione saranno considerati decaduti a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio per il periodo trascorso.
 9. I premi dovuti a termini della presente Convenzione dovranno essere pagati entro 60 giorni dalla data di emissione dell'appendice di regolazione. Se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa ai sensi dell'Art. "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".
 10. In caso in mancato rinnovo dell'incarico per l'effettuazione della perizia suddetta alla società PRAXI o ad altra società, previa comunicazione all'Assicuratore, la convenzione di cui al presente articolo non avrà efficacia alcuna, fermo i rispettivi diritti nascenti dall'annualità in corso.

art. 34 Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

art. 35 Compensazione tra partite

Qualora, al momento del sinistro, la somma assicurata alla singola partita dovesse risultare maggiore del valore delle cose assicurate, determinato secondo i criteri di cui all'Art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra quelle partite, con tasso uguale o inferiore, per le quali la somma assicurata risulti insufficiente ai sensi degli Artt. "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale " e 1907 del Codice Civile.

Resta altresì convenuto che:

- detta ripartizione ha luogo in ugual misura per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o non dal sinistro;
- la compensazione non ha luogo per le partite assicurate in deroga agli Artt. "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale " e 1907 del Codice Civile o per le quali l'assicurazione sia prevista in forma fluttuante;
- la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti cose assicurate nella stessa ubicazione.

art. 36 Danni precedenti

La mancata dichiarazione di danni della medesima natura di quelli indennizzabili ai sensi della presente polizza che abbiano colpito le cose assicurate od altre cose pertinenti ad attività imprenditoriali del Contraente e dell'Assicurato, precedentemente la stipulazione del contratto,

non può essere invocata dalla Società quale motivo di non indennizzabilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

art. 37 Denuncia circostanziata del sinistro

A parziale deroga dell'Art. "Obblighi in caso di sinistro", si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da parte del Contraente viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato delle cose interessate dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.

Il Contraente viene invece esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato di tutte le cose assicurate esistenti al momento del sinistro, ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche dei dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, quantità, qualità e valori di dette cose.

art. 38 Diminuzione di rischio e/o diminuzione di valori assicurati

A parziale deroga dell'Art. "Diminuzione del rischio", in caso di diminuzione del rischio e/o dei valori assicurati, previa verifica da parte della Società, la riduzione del premio avrà effetto dalla data di comunicazione di detta diminuzione e la Società rimborserà la quota parte del premio imponibile pagato e non consumato.

art. 39 Indennizzo separato per ciascuna partita

In caso di sinistro, su richiesta del Contraente, il disposto di cui all'Art. "Pagamento dell'indennizzo" verrà applicato per ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto Art. "Pagamento dell'indennizzo", per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo del sinistro.

art. 40 Limiti di indennizzo

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, importo maggiore di quello indicato all'Art. "Limiti di indennizzo principali".

Per eventuali garanzie, prestate nell'ambito delle Condizioni Particolari, in cui sia previsto un limite inferiore di indennizzo, relativamente ai danni garantiti dalle stesse sarà operante quest'ultimo.

art. 41 Maggiori spese

La Società, a parziale deroga dell'Art. "Esclusioni" punto a10), in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza della somma indicata all'Art. "Limiti di indennizzo principali" le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate.

La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei 3 mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- c) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;

- d) difficoltà di reperimento del macchinario o delle merci imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

La presente garanzia è prestata in deroga del disposto di cui agli Artt. "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" e 1907 del Codice Civile.

La presente garanzia non si intende operante se esiste polizza di assicurazione collegata o sezione di polizza "Danni da interruzione di esercizio".

art. 42 Modalità di aggiornamento delle somme assicurate

Premesso che il Contraente ha inteso assicurare il giusto valore di quanto forma oggetto delle singole partite stesse e considerato che potrebbero verificarsi temporanee ed involontarie omissioni e/o ritardi sia nell'aggiornamento dei valori sia per nuove immissioni di cose ascrivibili a dette partite, la Società si impegna, relativamente a ciascuna di tali partite, a garantire detti maggiori valori fino alla concorrenza di una somma pari al **30%** in aumento a quella risultante in polizza.

Pertanto il disposto di cui agli Artt. "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" e 1907 del Codice Civile troverà applicazione, in caso di sinistro, solamente per quelle partite, ciascuna presa separatamente, non assicurate secondo il criterio della presente Condizione Speciale.

Per le partite sopra elencate, invece, se dalle stime fatte secondo i criteri di cui all'Art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" risulta che i valori di una o più di dette partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate aumentate della percentuale sopra stabilita, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata così maggiorata ed il valore effettivo al momento del sinistro.

Ai fini della presente Condizione Speciale il Contraente o l'Assicurato si impegna, per le partite oggetto della presente Condizione Speciale, a comunicare alla Società, entro i 90 giorni immediatamente successivi al termine di ogni annualità assicurativa, i valori in aumento alle somme dichiarate in polizza, ovvero l'assenza di aumenti delle stesse.

Il Contraente si impegna altresì a pagare per l'annualità trascorsa, su presentazione di apposito atto di regolazione, il premio dovuto per eventuali valori in aumento - nel limite garantito ai sensi della presente estensione - nella misura convenzionale del 50% di quello relativo all'intero anno.

In caso di sinistro occorso durante l'annualità, i valori da dichiarare ai fini della regolazione del premio non dovranno tenere conto delle perdite imputabili al sinistro stesso.

In ogni caso comunque, salvo diversa dichiarazione del Contraente, i valori in aumento, sommati agli importi assicurati risultanti dalle singole partite di polizza oggetto della presente Condizione Speciale, costituiranno, a loro volta, le nuove somme assicurate in base alle quali la Società provvederà all'emissione di apposito atto per l'aggiornamento delle stesse.

In caso di mancato pagamento di detti premi entro 60 giorni dalla data di presentazione dei relativi atti, l'assicurazione resterà sospesa ai sensi dell'Art. "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

art. 43 Modifiche e/o trasformazioni nelle ubicazioni

Si prende atto che nell'ambito della/e ubicazione/i assicurata/e possono essere eseguite nuove costruzioni o acquisizioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, all'attrezzatura ed all'arredamento per esigenze del Contraente o dell'Assicurato in relazione all'attività dichiarata in polizza, fino ad un valore massimo di € 2.600.000,00.

Il Contraente o l'Assicurato è esonerato dal darne formale comunicazione alla Società, sempreché non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati e/o modificata la natura delle

lavorazioni quali indicate nella descrizione di polizza e fermo quanto stabilito dagli Artt. "Dichiarazioni inesatte o reticenti" e "Aggravamento del rischio".

art. 44 Oneri di urbanizzazione

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita "fabbricati", risarcirà i costi e gli oneri effettivamente sostenuti dall'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare ad Enti e/o Autorità pubblici per la ricostruzione di detti fabbricati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro.

Tale condizione è operante sempreché la ricostruzione avvenga entro dodici mesi dalla data del sinistro e nell'area ove sorgevano i fabbricati distrutti.

art. 45 Onorari periti / consulenti

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito, fino alla concorrenza dell'importo indicato all'Art. "Limiti di indennizzo principali" per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, fermo quanto stabilito dall'Art. "Limite dell'indennizzo".

La garanzia è altresì estesa agli onorari degli architetti, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Per la presente garanzia prestata non è operante il disposto di cui agli artt. "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" e 1907 del Codice Civile.

art. 46 Polizze trasporti

Se al momento del sinistro il macchinario e/o le merci assicurati risultassero garantiti per gli stessi eventi mediante polizze di assicurazione contro i rischi di trasporto, la Società risponderà solo per la parte di danno eventualmente non coperta dalle stesse polizze di sicurezza e sino alla concorrenza delle somme assicurate con la presente polizza.

Tale condizione non sarà tuttavia invocata dalla Società nel caso in cui fosse svolta azione di regresso in base all'art. 1916 del Codice Civile nei confronti del Contraente o dell'Assicurato in conseguenza di danno indennizzato per effetto della citata polizza trasporti.

Il Contraente o l'Assicurato si obbliga, in caso di sinistro, a dare visione alla Società delle polizze di sicurezza contro i rischi di trasporto concernenti le cose colpite.

In entrambi i casi il danno verrà liquidato secondo le disposizioni tutte di polizza.

art. 47 Prezzo di vendita delle merci

La Società, a parziale deroga dell'Art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", in caso di sinistro che abbia colpito merci vendute o commissionate in attesa di consegna, indennizzerà le merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna.

Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.

La presente garanzia è operante a condizione che:

- le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
- la commessa o l'avvenuta vendita risulti comprovata.

Il criterio di valutazione delle merci stabilito dalla presente clausola è altresì operante per la determinazione delle somme assicurate ai fini dell'eventuale applicazione del disposto di cui agli Artt. "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" e 1907 del Codice Civile.

La presente garanzia non si intende operante se esiste polizza di assicurazione collegata o sezione di polizza "Danni da interruzione di esercizio".

art. 48 Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto alla relativa partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente condizione particolare il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato e da colpa grave e dolo del dipendente.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- e) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- f) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);
- g) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nel testo di cui alla legge 127/1991, nonché, delle società medesime, gli amministratori, i legali rappresentanti e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a).

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Codice Civile.

art. 49 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- b) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art.2359 C.C., nel testo di cui alla legge 127/91, nonché delle società medesime, l'amministratore e il legale rappresentante;
- c) i fornitori e i clienti;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

art. 50 Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza, secondo le Condizioni di Assicurazione e con le norme di liquidazione da

esse previste, i danni diretti e materiali causati da evento non escluso dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato medesimo.

In caso di sinistro indennizzabile, qualora la somma assicurata alla relativa partita per il rischio locativo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza, troverà applicazione il disposto di cui agli Artt. "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale" e 1907 del Codice Civile.

art. 51 Vicinanze pericolose

Con riferimento al disposto di cui agli Artt. "Dichiarazioni inesatte e reticenti" e "Aggravamento del rischio", l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di segnalare se all'esterno degli stabilimenti assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

FRANCHIGIE – SCOPERTI PRINCIPALI

Per ciascun sinistro, a qualunque causa dovuto, salvo quanto sotto diversamente convenuto, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia assoluta di **Euro 25.000,00**

N. Articolo	Tipo di garanzia	Scoperto / Franchigia
Art. 22 punto 7	Ricerca e riparazione di rotture di impianti che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto	Euro 1.500,00
Art. 22 punto 9	Uragani, bufere, Tempeste, Vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve	Scop. 10% - min. Euro 20.000,00
Art. 22 punto 10	Grandine su elementi fragili (serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di fibrocemento od altri conglomerati artificiali manufatti in materia plastica).	Euro 20.000,00
Art. 22 punto 11	Sovraccarico neve	Scop. 10% - min. Euro 20.000,00
Art. 22 punto 12	Occupazione non militare	Scop. 10% - min. Euro 2.500,00
Art. 22 punto 13	Tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi	Scop. 10% - min. Euro 5.000,00
Art. 22 punto 14	Terrorismo	Scop. 10% - min. Euro 5.000,00
Art. 22 punto 15	Fenomeno elettrico	Scop. 10% - min. Euro 5.000,00
Art. 22 punto 17	Allagamento da acqua od altri fluidi provocato da rottura accidentale di impianti o da intasamento di gronde e pluviali	Euro 1.500,00
Art. 22 punto 18	Allagamento non provocato da rottura accidentale	Scop. 10% - min. Euro 5.000,00
Art. 22 punto 19	Inondazioni e alluvioni.	Scop. 10% - min. Euro 20.000,00
Art. 22 punto 20	Terremoto	Scop. 10% - min. Euro 100.000,00
Art. 22 punto 21	Dispersione liquidi	Euro 5.000,00

LIMITI DI INDENNIZZO PRINCIPALI

Determinato il danno liquidabile a termini di polizza, in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per singolo sinistro e/o per annualità assicurativa importo superiore a quelli sotto riportati:

N. Articolo	Garanzia	Limite di Indennizzo
Art. 40	Massimo Indennizzo per sinistro salvo quanto diversamente indicato	Euro 15.000.000,00
Art. 22 punto 1	Cose particolari	Euro 80.000,00
Art. 22 punto 2	Valori	Euro 5.000,00
Art. 22 punto 3	Macchinari presso terzi	10% della somma assicurata
Art. 22 punto 4	Merci presso terzi	10% della somma assicurata
Art. 22 punto 5	Spese di demolizione e sgombero	Euro 400.000,00
Art. 22 punto 6	Spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate	Euro 200.000,00
Art. 22 punto 7	Ricerca e riparazione di rotture di impianti che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto	Euro 100.000,00
Art. 22 punto 8	Onorario progettisti e consulenti	3% dell'indennizzo con il massimo di Euro 70.000,00
Art. 22 punto 9	Uragani, Bufere, Tempeste, Vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve	Euro 6.000.000,00
Art. 22 punto 10	Grandine su elementi fragili (serramenti, vetrate e lucernari in genere, , lastre di fibrocemento od altri conglomerati artificiali manufatti in materia plastica).	Euro 100.000,00
Art. 22 punto 11	Sovraccarico neve	Euro 3.500.000,00
Art. 22 punto 12	Occupazione non militare	Euro 250.000,00
Art. 22 punto 13	Tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi.	80% della somma assicurata per singola ubicazione
Art. 22 punto 14	Terrorismo	Euro 5.000.000,00
Art. 22 punto 15	Fenomeno elettrico	Euro 100.000,00
Art. 22 punto 16	Gelo	Euro 200.000,00
Art. 22 punto 17	Allagamento da acqua od altri fluidi provocato da rottura accidentale di impianti o da intasamento di gronde e pluviali	Euro 100.000,00
Art. 22 punto 18	Allagamento non provocato da rottura accidentale	Euro 200.000,00
Art. 22 punto 19	Inondazioni e alluvioni	Euro 3.500.000,00

Art. 22 punto 20	Terremoto	Euro 7.000.000,00
Art. 22 punto 21	Dispersione liquidi	Euro 100.000,00
Art. 22 punto 22	Trasporto, movimentazione, operazioni di carico e scarico	Euro 20.000,00
Art. 41	Maggiori Spese	Euro 300.000,00
Art. 45	Onorari periti	3% dell'indennizzo con il massimo di Euro 70.000,00
	Incendio, esplosione e scoppio	Euro 750.000,00

Si stabiliscono inoltre specifici limiti d'indennizzo, franchigie e scoperti per le ubicazioni e le garanzie di seguito indicate:

Ubicazione di Fontana Liri:

- per la garanzia "Terremoto" elevazione dello scoperto al 15% (fermo il minimo), riduzione del limite d'indennizzo ad Euro 5.000.000,00=;
- per la garanzia "Inondazioni, alluvioni" introduzione di uno scoperto del 15% con il minimo di Euro 50.000,00=;

Ubicazione di Baiano di Spoleto:

- per la garanzia "Terremoto" elevazione dello scoperto al 15% (fermo il minimo), riduzione del limite d'indennizzo ad Euro 5.000.000,00=.

Ubicazione di Noceto di Parma:

- per la garanzia "Inondazioni, alluvioni" introduzione di uno scoperto del 15% con il minimo di Euro 50.000,00=;

Ubicazione di Capua (Ce):

- per la garanzia "Inondazioni, alluvioni" introduzione di uno scoperto del 15% con il minimo di Euro 50.000,00=;
- il limite di indennizzo per i casi di "Incendio, esplosione e scoppio" si intende pari a Euro 500.000,00 per sinistro e per anno;
- Salvo quanto diversamente convenuto, per ogni evento il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia assoluta di Euro 50.000,00